

Introduzione

LO STATO SOCIALE EUROPEO ‘ALLA PROVA’ DELLA STABILITÀ FINANZIARIA E DELLE RIFORME STRUTTURALI

SOMMARIO: 1. Alle origini dello Stato sociale. – 2. Il vincolo esterno della liberalizzazione. Lo Stato sociale (relativamente) incondizionato. – 3. Il vincolo esterno della stabilità macroeconomica. Lo Stato sociale condizionato. – 4. Il vincolo esterno della competitività. Le riforme strutturali. – 5. La costituzione economica dello Stato sociale condizionato. – 6. Le conseguenze politico-istituzionali: federalismo e regionalismo esecutivi.

1. Alle origini dello Stato sociale

Il costituzionalismo liberale non attribuiva una valenza propriamente giuridica ai diritti sociali, relegati nella sfera dei *diritti morali*. Spettava unicamente al mercato, guidato dalla “mano invisibile”, determinare la migliore allocazione possibile della ricchezza. Coloro che, loro malgrado, fossero rimasti esclusi dal “Grande banchetto della natura”, di malthusiana memoria, potevano unicamente invocare la beneficenza pubblica e privata, senza avere alcuna pretesa giuridica azionabile di fronte allo Stato.

La rivoluzione industriale e la spietata applicazione dei dogmi dell’individualismo economico e giuridico contribuiscono in modo decisivo all’esplosione di una inedita “questione sociale” e ai grandi rivolgimenti politico-sociali del 1848. Al fine di scongiurare una “rivoluzione dal basso”, le classi dirigenti liberali più illuminate si fanno promotrici di una “rivoluzione dall’alto”, edificando un sistema di assicurazioni sociali ob-

bligatorie, che costituiscono un pilastro fondamentale del Welfare State contemporaneo¹.

Nel quadro degli ordinamenti edificati in Europa a partire dalla seconda metà dell'800 i diritti sociali erano prevalentemente configurati come "diritti di credito" discendenti da un contratto. A fronte dei contributi versati dal lavoratore e dal suo datore di lavoro, lo Stato garantiva una prestazione patrimoniale al verificarsi di un determinato evento attinente alla vita lavorativa o alla sua cessazione (quali la malattia, l'infortunio, la disoccupazione, la vecchiaia e così via).

Sebbene i diritti sociali avessero guadagnato in termini di coerenza giuridica, la loro effettiva azionabilità era rimessa in gran parte alla discrezionalità dell'amministrazione e del legislatore. Spettava al loro insindacabile giudizio graduare l'intensità della tutela dei diritti sociali in relazione alla "riserva del possibile e del ragionevole"². Si faceva ricorso ad un argomento logico-sistematico, ai giorni nostri ampiamente ripreso (e adattato), al fine di giustificare la prevalenza del valore dell'equilibrio finanziario.

Lo Stato sociale si è consolidato e legittimato storicamente contrappo-
nendo alla logica economica del mercato una specifica razionalità politi-

¹ Sulle origini del Welfare State v. G.A. RITTER, *Storia dello Stato sociale*, trad. it., Roma-Bari, Laterza, 1996; L. DUGUIT, *Il diritto sociale, il diritto individuale e la trasformazione dello Stato*, trad. it., Firenze, Sansoni, 1950; P. COSTA, *Alle origini dei diritti sociali: Arbeitender Staat e tradizione solidaristica*, in G. GOZZI (a cura di), *Democrazia, diritti e Costituzione*, Bologna, Il Mulino, 1997; R. BIN, *Rule of law e ideologie*, in G. PINO (a cura di), *Scienza giuridica e "Rule of law"*, Bologna, Il Mulino, 2016; A. CANTARO, *Il secolo lungo. Lavoro e diritti sociali nella storia europea*, Roma, Ediesse, 2006, 45 ss.; L. VENTURA, *Sovranità. Da J. Bodin alla crisi dello Stato sociale. Autorità, libertà, eguaglianza, diritti fondamentali, dignità della persona*, Torino, Giappichelli, 2014; M. CINELLI, S. GIUBBONI, *Cittadinanza, lavoro, diritti sociali. Percorsi nazionali ed europei*, Torino, Giappichelli, 2014. Sul piano sociologico v. N. LUHMANN, *Teoria politica nello Stato del benessere*, trad. it., Milano, Franco Angeli, 1987. Da un punto di vista più propriamente filosofico v. l'ampia ricostruzione di S. ZULLO, *La dimensione normativa dei diritti sociali. Aspetti filosofico-giuridici*, Torino, Giappichelli, 2013.

² Cfr. E. FORSTHOFF, *Stato di diritto in trasformazione*, trad. it., Milano, Giuffrè, 1973, 47, per il quale i diritti sociali, definiti quali "diritti di partecipazione" non "hanno una dimensione fissa, regolabile a priori. Essi hanno bisogno della graduazione e differenziazione, perché hanno un significato ragionevole solo nei limiti di ciò che, nel caso singolo, è adeguato, necessario e possibile".

ca, finalizzata ad integrare la società (e segnatamente il mondo del lavoro) nell'orizzonte etico e valoriale dell'ordinamento giuridico³.

A differenza del costituzionalismo liberale, che celava dietro l'eguaglianza formale del soggetto unico di diritto la diseguaglianza sostanziale tra i soggetti del mercato, il costituzionalismo democratico-sociale, a partire da Weimar, sceglieva di dotare di una tutela più intensa i soggetti – i lavoratori – reputati socialmente più deboli.

Diritti sociali e libertà collettive, in tal senso, garantivano la redistribuzione, al di fuori dei meccanismi di mercato, di una parte della ricchezza prodotta dalla comunità, in modo tale da rimuovere, secondo la tuttora impareggiabile formula dell'art. 3, comma 2 della Costituzione italiana, “gli ostacoli di ordine economico e sociale” al “pieno sviluppo della persona umana” e alla piena partecipazione dei cittadini-lavoratori alla sfera pubblica nelle sue diverse articolazioni (la vita politica, la vita economica, la vita sociale)⁴.

2. Il vincolo esterno della liberalizzazione. Lo Stato sociale (relativamente) incondizionato

Vi è nella letteratura giuridica una diffusa tendenza a leggere le tensioni tra processo d'integrazione europea ed effettività dei diritti sociali, tensioni diventate particolarmente evidenti nel corso della crisi economica in alcuni Stati periferici dell'Unione, nei termini di un'*ontologica in-*

³ Sulla Costituzione del lavoro v. G. MAESTRO BUELGA, *La Constitución del trabajo en el Estado social*, Granada, Comares, 2002; A. CANTARO, *Il diritto dimenticato. Il lavoro nella Costituzione europea*, Torino, Giappichelli, 2007; R. NANIA, *Riflessioni sulla “costituzione economica” in Italia: il “lavoro” come “fondamento”, come “diritto”, come “dovere”*, in E. GHERA e A. PACE (a cura di), *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro*, Napoli, Jovene, 2009, 61 ss.

⁴ V. C. MORTATI, *Commento all'art. 1 della Costituzione*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione. Vol. I. Artt. 1-12 Principi fondamentali*, Bologna-Roma, Zanichelli, 9 ss.; B. CARAVITA, *Oltre l'eguaglianza formale. Un'analisi dell'art. 3 comma 2 della Costituzione*, Padova, Cedam, 1984; U. ROMAGNOLI, *Art. 3, 2° comma*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, cit., 165 ss.; M. SEVERO GIANNINI, *Lo Stato sociale una nozione inutile*, in *Scritti in onore di C. Mortati*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1977, 141 ss.; F. SORRENTINO, *Eguaglianza. Lezioni (raccolte da E. Rinaldi)*, Torino, Giappichelli, 2011.

compatibilità tra la “decisione politica fondamentale” di dare vita ad un mercato aperto e in libera concorrenza e il costituzionalismo democratico-sociale⁵.

Questa lettura del processo d’integrazione coglie indubbiamente alcune delle contraddizioni insite nel progetto europeo, fin dal Trattato della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA). Si tratta di un progetto che rappresenta una difficile sintesi – è stato detto – tra la cultura tedesca ordoliberal (desiderosa di recuperare sul terreno della competitività economica quell’egemonia non più realizzabile nel campo della politica di potenza militare) e la cultura francese keynesiana (propensa a ritagliare vaste aree di eccezione alla libera concorrenza a difesa anche della propria industria nazionale).

Una diversa e, a nostro avviso, più convincente impostazione dottrina ha, al contrario, individuato nel compromesso costituzionale originario, impresso nei Trattati di Parigi e Roma, una tendenziale “separazione funzionale” tra la sfera del mercato comune, posto sotto l’autorità della normativa e giurisprudenza sovranazionale, e la sfera del Welfare State, posto sotto l’autorità degli Stati membri⁶. Questa ricostruzione del processo d’integrazione, nella sua fase genetica, è pienamente compatibile con il paradigma interpretativo dominante nella dottrina comunitarista. Il paradigma dell’“integrazione attraverso il diritto” (*integration through law*)⁷ presuppone, infatti, un equilibrio virtuoso tra la salvaguardia della *legalità* sovranazionale, indirizzata al completamento del mercato comune, e la salvaguardia dell’intergovernatività dei processi politico-decisionali, connessi, come tali, alle basi di consenso e *legittimazione* degli Stati nazionali.

Il compromesso, scolpito nella celebre espressione “Smith all’estero e Keynes in patria”, ha consentito per diversi decenni uno sviluppo auto-

⁵ Questa tesi è sviluppata con argomenti che meritano attenta considerazione da W. STRECK, *Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico*, trad. it., Milano, Feltrinelli, 2013 e G. MAESTRO BUELGA, *Diritti e giustizia sociale nell’ordinamento europeo*, in A. CANTARO (a cura di), *Giustizia e diritto nella scienza giuridica contemporanea*, Torino, Giappichelli, 2011, 173 ss.

⁶ È l’impostazione di S. GIUBBONI, *Diritti sociali e mercato. La dimensione sociale dell’integrazione europea*, Bologna, Il Mulino, 2003; F.W. SCHARPF, *Negative and positive integration in the political economy of European Welfare States*, in *Jean Monnet Chair Papers RSC*, n. 95/28, 1995.

⁷ Cfr. J.H. WEILER, *La Costituzione dell’Europa*, trad. it., Bologna, Il Mulino, 2003.

nomo e, in questo senso, *relativamente 'incondizionato'* degli *Stati sociali nazionali europei* del secondo dopoguerra (capitolo 1).

La relativa autonomia di cui godevano gli Stati sociali nazionali europei era, del resto, compatibile con la “costituzione economica internazionale”, disegnata dagli accordi di Bretton Woods e dal *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), e cioè dall'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio siglato a Ginevra nel 1947. Per un verso, il sistema di cambi fissi, ancorati al dollaro, garantiva una certa stabilità monetaria e finanziaria, poiché impediva movimenti di capitali fini a se stessi, svincolati, cioè, da un corrispondente scambio di merci e servizi. Per un altro verso, il principio di apertura al commercio internazionale era bilanciato dal principio dell'intervento pubblico in economia anche a fini redistributivi⁸.

È questo il peculiare *equilibrio costituzionale dei Trenta gloriosi* e, cioè, dei trent'anni successivi alla seconda guerra mondiale. Il vincolo esterno (europeo e atlantico) imponeva un progressivo smantellamento delle barriere tariffarie e normative al commercio, ma non intaccava la possibilità per ciascuno Stato nazionale di modellare il Welfare secondo le proprie peculiarità politico-costituzionali.

L'idea di un'inconciliabilità assoluta tra il progetto d'integrazione economica e il costituzionalismo sociale è, peraltro, smentita, anche sul pia-

⁸ Su questo peculiare equilibrio costituzionale cfr. G. DI PLINIO, *Sulla Costituzione economica. Contributo per una teoria degli effetti costituzionali dell'economia*, in *Il Risparmio*, 2008, 23 ss. rinvenibile anche in *publiclaw.it*; ID., *Nuove mappe del caos. Lo Stato e la costituzione economica della crisi globale*, in G.C. FERRONI, G.F. FERRARI (a cura di), *Crisi economico-finanziaria e intervento dello Stato. Modelli comparati e prospettive*, Torino, Giappichelli, 2012, 65 ss.; A. CANTARO, *Quo vadis Europa? Stabilità e crescita nell'ordinamento europeo*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, n. 2, disponibile su <http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv/issue/view/87>. Nella letteratura specialistica è stato D. RODRIK (*How far Will International Economic Integration Go?*, in *Journal of Economic Perspectives*, n. 1, 2000, 177 ss.) a sostenere che il compromesso di Bretton Woods sanciva il diritto, per gli Stati membri del sistema, di “ballare al proprio ritmo”, purché avessero rimosso le restrizioni al commercio con l'estero e non avessero discriminato tra partner commerciali. Per approfondimenti ulteriori v. A. CARABELLI, M. CEDRINI, Secondo KEYNES, *Il disordine del neoliberalismo e le speranze di una nuova Bretton Woods*, Roma, Castelvechi, 2014, spec. 11-26; G. DI GASPARE, *Teoria e critica della globalizzazione finanziaria*, Padova, Cedam, 2011; G. SACERDOTI, *Nascita, affermazione e scomparsa del Nuovo ordine economico internazionale: un bilancio trent'anni dopo*, in AA.VV., *Problemi e prospettive del diritto internazionale dell'economia, Liber Amicorum P. Picone*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, 127 ss.

no fattuale. L'Europa dei Trenta gloriosi ha conosciuto, infatti, un alto livello di benessere economico e sicurezza sociale, in parallelo all'edificazione delle prime istituzioni del mercato comune. Sono, questi, gli anni dello sviluppo del Welfare State, dei diritti e della ricerca del benessere, delle politiche keynesiane, dell'intervento fattivo dei Governi per il pieno impiego, delle politiche industriali e della concertazione con le parti sociali⁹.

3. Il vincolo esterno della stabilità macroeconomica. Lo Stato sociale condizionato

L'infrangersi nei primi anni settanta dello 'scudo' difensivo apprestato dal sistema di Bretton Woods ha aperto il "vaso di Pandora" della libera circolazione dei capitali finanziari. Questo evento segna l'inizio del declino della (*quasi*) *sovranità sociale* degli Stati nazionali europei, sempre più condizionati nell'esercizio delle loro funzioni dal vincolo della *stabilità monetaria e finanziaria*, rappresentata e vissuta sempre più come il "*bene pubblico essenziale*"¹⁰.

Dei diversi profili attinenti alla crisi di sovranità degli Stati nazionali¹¹ questo volume predilige il punto d'osservazione della trasformazione dello Stato sociale, una trasformazione che ha un valore emblematico per il destino del processo d'integrazione. L'edificazione dei sistemi

⁹ Cfr. A. CARABELLI E M. CEDRINI, *Secondo Keynes*, cit., 13 ss.; S. GIUBBONI, *Diritti sociali e mercato*, cit., 17 ss.

¹⁰ V. a tal proposito A. PREDIERI, *Euro, poliarchie democratiche e mercati monetari*, Torino, Giappichelli, 1999, spec. 190 ss.; C. DE FIORES, *Corte, legislatore e indirizzo politico*, in V. TONDI DELLE MURA, M. CARDUCCI, R.G. RODIO (a cura di), *Corte costituzionale e processi di decisione politica*, Torino, Giappichelli, 2005, 187.

¹¹ Sulle trasformazioni della sovranità di fronte ai processi di globalizzazione S. CASSESE, *The global polity. Global dimensions of Democracy and the Rule of Law*, Sevilla, Global Press, 2012; ID., *Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato*, Torino, Einaudi, 2009; M.R. FERRARESE, *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Roma-Bari, Laterza, 2006. Con riferimento alla crisi europea cfr. S. MANGIAMELI, *Crisi economica e distribuzione territoriale del potere*, Relazione al XVIII Convegno nazionale dell'AIC, in *rivistaaic.it*, n. 4, 2013. M. FONDEVILA, *La disolución de la soberanía en el ámbito estatal. El proceso de integración europea*, Madrid, Reus, 2014.

nazionali di protezione sociale è stata, infatti, il principale fattore di rilegittimazione delle classi dirigenti europee del secondo dopoguerra. Col declino di Bretton Woods, il mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi di prestazioni erogate dallo Stato sociale dipende in misura sempre maggiore dalla capacità di rifinanziare il debito sovrano sui mercati, e, dunque, dalla capacità dello Stato di guadagnarsi e mantenere la loro 'fiducia'.

Il mutamento della "costituzione economica internazionale" ha avuto ricadute profonde sulla stessa "costituzione economica comunitaria"¹². Nella sfera '*microeconomica*' si sono progressivamente capovolti i rapporti di forza tra sfera del mercato e sfera del Welfare State, in conseguenza della costituzionalizzazione del "principio del mutuo riconoscimento" nell'ordinamento europeo. Nella sfera '*macroeconomica*', la necessità di far fronte all'instabilità sistemica ha ispirato la scelta di realizzare l'Unione economica e monetaria, che, allo stesso tempo, secondo la logica del funzionalismo, costituiva l'ideale completamento del mercato unico.

Il Trattato di Maastricht ha posto al vertice dei valori dell'ordinamento sovranazionale la *stabilità monetaria*, attribuendone l'esclusiva custodia alla Banca centrale europea (BCE) la quale, solo subordinatamente a questo vincolo antinflazionistico, è autorizzata a sostenere le "politiche economiche generali dell'Unione" (art. 127 TFUE). In secondo luogo, il Trattato di Maastricht ha introdotto il principio delle "*finanze pubbliche sane*" (art. 119 TFUE), stabilendo che il debito pubblico di ciascun paese non può superare il 60 per cento del PIL e il deficit annuale il 3 per cento.

Gli ambiti concessi agli Stati membri per il perseguimento di autonome politiche keynesiane redistributive si sono inesorabilmente ristretti in forza di vincoli sovranazionali sempre più stringenti, fino ad arrivare, con

¹² Sulla costituzione economica comunitaria v. S. CASSESE, *La Costituzione economica europea*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, n. 6, 2001, 911 ss.; ID. (a cura di), *La nuova Costituzione economica*, Roma-Bari, Laterza, 2007; G. AMATO, *Il mercato nella Costituzione*, e G. GUARINO, *Pubblico e privato nella economia. La sovranità tra costituzione ed istituzioni comunitarie*, in AA.VV., *La Costituzione economica*, Convegno AIC (Ferrara, 11-12 ottobre 1991, Padova, Cedam, 1997, 7 ss., 21 ss.; A. PREDIERI, *Euro, poliarchie democratiche e mercati monetari*, cit.; P. RIDOLA, *Diritti di libertà e mercato nella "costituzione europea"*, in *Quaderni cost.*, n. 1, 2000, 15 ss.; E.-J. MESTMÄCKER, *Wirtschaft und Verfassung in der Europäischen Union. Beiträge zu Recht, Theorie und Politik der europäischen Integration*, Baden-Baden, Nomos, 2003.

l'introduzione del patto di stabilità e crescita (PSC), a sancire la regola del saldo di bilancio in pareggio. Un'innovazione che costituisce una vera e propria integrazione del diritto comunitario primario e che ha anticipato la successiva *costituzionalizzazione del principio del pareggio di bilancio* nell'ordinamento europeo.

L'irrompere della crisi dei debiti sovrani ha rischiato, considerata l'estrema impreparazione istituzionale dell'Unione, non solo di far fallire i paesi con debiti sovrani eccessivi, ma anche di compromettere lo stesso progetto d'integrazione politica europea. Sia pure in forme emergenziali, il rafforzamento dei pilastri della "Comunità della stabilità" ha rappresentato l'estremo tentativo di salvaguardare lo spazio europeo da una globalizzazione economica contraddistinta da forme sempre più estese e incontrollabili di circolazione dei capitali.

Per un verso, con il "patto di bilancio" (*Fiscal compact*), si è prevista la recezione negli ordinamenti interni, a livello "preferibilmente" costituzionale, del principio del pareggio di bilancio. Per altro verso, con il "fondo salva Stati" (Trattato MES) si sono previste modalità di sostegno finanziario a Stati a rischio di solvibilità, strettamente condizionate all'adozione di severi piani di aggiustamento strutturale sotto la vigilanza di un organismo ibrido (composto dai rappresentanti della Banca centrale europea, BCE, della Commissione europea e del Fondo monetario internazionale, FMI) la c.d. *troika*.

4. Il vincolo esterno della competitività. Le riforme strutturali

Sarebbe, tuttavia, riduttivo considerare il diritto europeo della crisi una mera '*sacralizzazione*' del valore della *stabilità macroeconomica*. Al contrario, questo pilastro della costituzione economica della crisi non può essere disgiunto dal pilastro altrettanto fondamentale della *competitività*. Stabilità macroeconomica e competitività sono, del resto, i tratti identificativi di quella cultura tedesca ordoliberal che ha improntato di sé (e continua a farlo) il processo d'integrazione europea (capitolo 2).

Il vincolo esterno della competitività ha cominciato ad assumere una valenza particolarmente cogente con il Trattato di Amsterdam. In quella sede prende forma l'idea di dar vita ad un "*modello sociale europeo*" co-

me reazione al ridimensionamento degli Stati sociali nazionali per effetto dell'Unione monetaria. Il perseguimento di una politica sociale comune viene, tuttavia, espressamente subordinato alla "necessità di mantenere la competitività dell'economia dell'Unione" (art. 151 TFUE, già art. 136 TCE). In quest'ottica, all'iniziale strategia di approfondimento dell'integrazione sociale tra gli Stati membri subentra l'opposta prospettiva di integrare lo spazio europeo, in quanto tale, nella globalizzazione.

Le "riforme strutturali", il cui punto di riferimento è l'"Agenda 2010" del Governo rosso-verde Schroeder (resa possibile da un provvidenziale alleggerimento dei vincoli del patto di stabilità), sono appunto finalizzate a rimodellare i sistemi tradizionali di Welfare nazionale, in modo tale da renderli "sostenibili", in vista della prioritaria esigenza di non perdere la battaglia competitiva con gli altri grandi spazi economici mondiali.

Di questa scelta di campo sono sintomatiche le politiche europee e nazionali volte a condizionare i livelli salariali al tasso di produttività industriale (come sancito a chiare lettere dal Patto euro plus); a condizionare a ben precisi comportamenti attivi e dinamici il sostegno del reddito del lavoratore, chiamato a riqualificarsi continuamente e ad accettare qualsiasi proposta d'occupazione; o ancora a condizionare, in nome della "flexicurity", la sicurezza di un posto di lavoro, quale che sia, all'accettazione di un'estesa flessibilità e alla deregolamentazione del rapporto di lavoro (soprattutto in uscita).

Al pari dei diritti sociali individuali anche l'esercizio dei diritti sociali collettivi (sciopero, contrattazione collettiva) è condizionato al pieno dispiegarsi delle fondamentali libertà economiche di circolazione di merci e servizi, come emerge inequivocabilmente da quel filone giurisprudenziale comunitario che si è, non casualmente, manifestato con l'apprestarsi della crisi economica¹³.

Stabilità finanziaria e riforme strutturali hanno trovato la loro saldatura definitiva nel corso per l'appunto della crisi economica. La somministrazione unilaterale di ricette a base di austerità potrebbe, nel lungo periodo, condurre all'insolvenza degli Stati più fragili, mettendo a repentaglio la conquistata stabilità dell'eurozona. Risulta necessario, allora, ac-

¹³ Sentenze della Corte di Giustizia: 11 dicembre 2007, C-438/05, *Viking*; 18 dicembre 2007, C-341/05, *Laval*; 3 aprile 2008, C-346/06, *Rüffert*.

compagnare l'austerità con appropriate riforme strutturali finalizzate a incrementare la domanda esterna, così da ricompensare la naturale contrazione della domanda interna.

5. La costituzione economica dello Stato sociale condizionato

L'elevazione della coppia stabilità finanziaria/riforme strutturali a vera e propria *'Grundnorm'* della costituzione economica europea segna indubbiamente il lento tramonto dello "Stato del benessere", per come ci era stato consegnato dalle "costituzioni keynesiane" del ventesimo secolo, e l'alba di un inedito Stato sociale condizionato.

Il paradigma dottrinario e giurisprudenziale dei "*diritti sociali finanziariamente condizionati*" ricostruisce le conseguenze del bilanciamento tra vincoli di bilancio e diritti sociali sempre più a detrimento dei secondi. La ristrettezza delle "risorse disponibili" legittimerebbe un vasto potere dei Parlamenti e dei Governi di graduare la tutela dei diritti sociali (il *quantum* della prestazione), restando impregiudicato il riconoscimento della situazione soggettiva (*l'an* della prestazione). Il bilanciamento disposto dal legislativo, secondo questa linea ermeneutica, sarebbe irragionevole e dunque da ricalibrare in via giurisprudenziale solo laddove sia compromesso il contenuto minimo essenziale dei diritti sociali¹⁴.

¹⁴ È imprescindibile la ricostruzione elaborata da A. BALDASSARRE, *Diritti sociali*, in ID. *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, Giappichelli, 1997, 123 ss. In relazione all'impatto della crisi sui diritti sociali, v. G. RAZZANO, *Lo 'statuto' costituzionale dei diritti sociali*, A. D'ALOIA, *I diritti sociali nell'attuale momento costituzionale*, S. SCAGLIARINI, *Diritti sociali nuovi e diritti sociali in fieri nella giurisprudenza costituzionale*; L. TRUCCO, *Livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità finanziaria dei diritti sociali*, tutti in E. CAVASINO, G. SCOLA, G. VERDE (a cura di), *I diritti sociali del riconoscimento alla garanzia*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013; M. MIDIRI, *Diritti sociali e vincoli di bilancio nella giurisprudenza costituzionale*, in AA.VV., *Studi in onore di Franco Modugno*, vol. III, Napoli, Editoriale scientifica, 2011; I. CIOLLI, *I diritti sociali al tempo della crisi economica*, in *costituzionalismo.it*, n. 3, 2012; A. GUAZZAROTTI, *I diritti sociali nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, n. 1, 2013; M. BENVENUTI, *Diritti sociali*, in *Digesto discipl. pubbl.*, Agg., Torino, Utet, 2012; S. SCIARRA, *Il diritto sociale europeo al tempo della crisi*, in *Diritto dell'Unione europea*, n. 4, 2015, 757 ss.